

ALLEGATO B

**COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA**

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
E
DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 67 del 28/07/1994

Controllato senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo

Esecutivo in data 1° GENNAIO 1995

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 66 del 18/12/2018

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Ambito e scopo del regolamento	pag. 5
Art. 2	Classificazione del Comune	pag. 5
Art. 3	Gestione del servizio	pag. 5
Art. 4	Funzionario responsabile	pag. 6
Art. 5	Tariffe	pag. 6

CAPO II DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

Art. 6	Tipologia degli impianti per la pubblicità e le affissioni	pag. 6
Art. 7	Superficie degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni	pag. 7
Art. 8	Ripartizione della superficie e degli impianti per le affissioni	pag. 7
Art. 9	Piano generale degli impianti	pag. 8
Art. 10	Autorizzazioni	pag. 8
Art. 11	Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali	pag. 10
Art. 12	Spazi per le affissioni su beni privati	pag. 10

CAPO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 13	Presupposto dell'imposta	pag. 10
Art. 14	Soggetto passivo	pag. 11
Art. 15	Modalità di applicazione dell'imposta	pag. 11
Art. 16	Dichiarazione	pag. 12
Art. 17	Pagamento dell'imposta	pag. 13
Art. 18	Rimborsi	pag. 14
Art. 19	Casi di omessa dichiarazione	pag. 14
Art. 20	Rettifica ed accertamento d'ufficio	pag. 15
Art. 21	Pubblicità ordinaria	pag. 16
Art. 22	Pubblicità effettuata con veicoli	pag. 16
Art. 23	Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	pag. 18
Art. 24	Pubblicità varia	pag. 18

Art. 25	Riduzioni dell'imposta	pag. 19
Art. 26	Esenzioni dell'imposta	pag. 20
Art. 27	Esclusioni dall'imposta	pag. 21
Art. 28	Limitazioni e divieti in materia di pubblicità	pag. 21
Art. 29	Limitazioni della pubblicità fonica	pag. 21
Art. 30	Limiti alla pubblicità mediante distribuzione e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e alle piazze pubbliche	pag. 22

CAPO IV DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 31	Istituzione del servizio	pag. 23
Art. 32	Servizio delle pubbliche affissioni	pag. 23
Art. 33	Soggetto passivo	pag. 23
Art. 34	Misura del diritto sulle pubbliche affissioni	pag. 23
Art. 35	Pagamento del diritto	pag. 24
Art. 35 bis	Disciplina per le affissioni funebri	pag. 24
Art. 36	Riduzioni del diritto	pag. 25
Art. 37	Esenzioni dal diritto	pag. 26
Art. 38	Modalità per le pubbliche affissioni	pag. 26
Art. 39	Consegna del materiale da affiggere	pag. 27
Art. 40	Annullamento della commissione	pag. 28

CAPO V GESTIONE CONTABILE, CONTENZIOSO E SANZIONI

Art. 41	Gestione contabile delle somme riscosse	pag. 28
Art. 42	Contenzioso	pag. 28
Art. 43	Sanzioni tributarie ed interessi	pag. 29
Art. 44	Sanzioni amministrative	pag. 29
Art. 45	Anticipata rimozione	pag. 30
Art. 46	Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti	pag. 30
Art. 47	Materiale pubblicitario abusivo	pag. 31
Art. 48	Entrata in vigore	pag. 31

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
E
DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative in materia disciplina i criteri di applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto contenuta nel D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507; stabilisce inoltre le modalità di effettuazione della pubblicità.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto" s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 2

Classificazione del Comune

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Soliera, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 507/93 appartiene alla classe IV in base alla popolazione residente che, dai dati pubblicati dall'ISTAT al 31/12/1993 risulta di N. 11452 abitanti.

Art. 3

Gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e il servizio delle pubbliche affissioni nonché l'accertamento e la riscossione del relativo diritto è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs 507/93:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per le Fiscalità Locali del Ministero delle Finanze.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso venga prescelta la forma di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione consiliare sarà approvato il capitolato di gara.

Art. 4

Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta del servizio, il Comune designa il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa all'imposta sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni. Lo stesso funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti ed i rimborsi, nonché cura le pratiche relative all'eventuale contenzioso ordinario e giudiziario nei confronti dei contribuenti.
2. Il nominativo del funzionario responsabile sarà comunicato alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il funzionario responsabile, spettano al concessionario.

Art. 5

Tariffe

1. La giunta comunale delibera le tariffe dell'imposta e del diritto entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.
2. Le tariffe dell'imposta e del diritto sono applicate nelle misure stabilite dalla legge e deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.Lgs. 507/93, come indicato nell'allegato al presente regolamento.
3. Le tariffe di cui al comma precedente si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

Capo II - DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

Art. 6

Tipologia degli impianti per la pubblicità e le affissioni

1. Fatti salvi gli spazi attualmente esistenti destinati alle pubbliche affissioni, riconosciuti conformi per quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate, in caso di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il Comune o il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

- a) standardi su pali mono e bifacciali destinati all'affissione di due, quattro o sei fogli formato cm. 70 x 100;
 - b) tabelle murali destinate all'affissione di due, quattro o sei fogli formato cm. 70 x 100
 - c) posters (mono o bifacciali) formato mt. 6x3;
 - d) trespoli destinati alle affissioni di tre fogli formato cm. 70x100.
2. Le caratteristiche tecniche degli impianti destinati alle pubbliche affissioni (materiale, formato, ecc.) saranno determinate dall'ufficio tecnico, sentito il parere dell'Ufficio tributi.
 3. E' fatta salva la competenza del Comune di Soliera di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

Art. 7

Superficie degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni non deve essere inferiore al limite minimo imposto dall'art. 18, comma 3, D. Lgs. 507/93, pari a mq. 12 ogni mille abitanti.
2. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni non deve superare il limite di mq. 45 ogni mille abitanti o frazione.
3. La quantità degli impianti pubblicitari, ad eccezione delle insegne, non potrà superare il 30% degli impianti pubblicitari esistenti.
4. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze, e delle attività economiche in genere.

Art. 8

Ripartizione della superficie e degli impianti per le affissioni

1. La superficie degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, di cui al precedente articolo, viene ripartita come segue:
 - a) alle affissioni di natura istituzionale 15 %
 - b) alle affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica 15 %
 - c) alle affissioni di natura commerciale 70 %

2. Per le affissioni di cui al punto c) del precedente comma potrà essere concessa ai privati la facoltà di collocare impianti pubblicitari fino ad una percentuale massima del 20%. Detti impianti dovranno essere esclusivamente destinati all'affissione commerciale diretta in quanto l'affissione di natura istituzionale, socio-culturale o comunque priva di rilevanza economica deve avvenire negli spazi affissionistici pubblici.
3. Per l'affidamento in concessione degli impianti suddetti, il comune procederà secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale sui contratti, mediante appalto pubblico.

Art. 9

Piano generale degli impianti

1. Il piano generale degli impianti è approvato dalla Giunta Comunale entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I criteri per la stesura del piano generale sono i seguenti:
 - e) Gli impianti, escluse le insegne, e la scelta delle località, dovranno tener conto delle caratteristiche del territorio, con riguardo all'azione di tutela ambientale e paesaggistica;
 - f) Il piano, in merito alla distribuzione degli impianti, dovrà tener conto dell'attuale contesto urbanistico con riguardo alla concentrazione demografica e delle attività economiche e infine con riguardo alle richieste di carattere sociale;
 - g) Il piano, in merito alla distribuzione degli impianti, dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive di sviluppo economico e demografico previste o programmate, al fine di soddisfare le richieste potenziali;
 - h) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzare le norme del codice della strada, del relativo regolamento di attuazione nonché del regolamento di polizia municipale.

Art. 10

Autorizzazioni

1. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale da richiedersi attraverso apposita domanda indirizzata all'ufficio rilascio concessioni del Comune.
2. La domanda deve contenere:
 - a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;

- b) l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti;
 - c) la descrizione degli impianti, corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo con indicate le relative dimensioni;
 - d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.
 - e) Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari dall'ufficio istruttore al fine dell'esame della domanda.
3. Ove si intenda installare impianti sul suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo. Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.
4. L'ufficio rilascio concessioni riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della legge 241/90, e del vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo; l'autorizzazione rilasciata dovrà riportare tra le altre, anche la prescrizione seguente: è fatto obbligo al titolare della presente autorizzazione di produrre, al momento della effettiva installazione, la dichiarazione – mediante l'apposito modulo allegato – di cui all'art. 8, D. Lgs. 507/93 ai fini dell'inserimento nel ruolo dell'imposta comunale di pubblicità. Alla autorizzazione dovrà allegarsi copia del modulo citato.
5. Copia della autorizzazioni rilasciate, con allegati i disegni dei mezzi pubblicitari e le relative misure, dovrà essere trasmessa all'ufficio tributi.
6. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma 1 (pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili effettuate a cura degli interessati), l'autorizzazione verrà rilasciata dall'ufficio di Polizia Municipale, previa indicazione sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento.
7. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
- a) pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione del carburante;
 - b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.
8. Le autorizzazioni sono rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

Art. 11

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al Demanio Comunale, oltre la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità è fatta salva l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita dal Comune di Soliera.

Art. 12

Spazi per le affissioni su beni privati

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su edifici di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio comunale di affissione, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa massima determinata nell'art. 7, comma 2, del presente regolamento.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

CAPO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 13

Presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive od acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista dal D.Lgs. 507/93 e disciplinata dal presente regolamento.
2. Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all'imposta anche l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

3. Per esercizio di attività economica di cui all'art. 5 del d.lgs. 507/1993, s'intende lo scambio di beni o la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.
4. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
5. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali, o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

Art. 14

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. E' pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale e del pagamento, il titolare del mezzo pubblicitario. Nel caso in cui non paghi, o nel caso in cui non sia individuabile per la pubblicità abusiva, si procederà a richiedere il pagamento al soggetto pubblicizzato.

Art. 15

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione d'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti soggetti diversi, collocate su di un unico mezzo di supporto, e gli altri mezzi simili.
8. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, intendendosi per tali quelli che hanno più di due facce, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se riproducono lo stesso messaggio pubblicitario. Nel caso di mezzi a due facce si procede all'arrotondamento per ciascuna di esse.
9. E' considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5 del D.Lgs. 507/93 e come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili.
10. Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.
11. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. 507/93 venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 16

Dichiarazione

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario stesso. Nella dichiarazione devono essere indicate la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di

pubblicità effettuata (ad es. da ordinaria a luminosa), con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato.
5. Il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso.
6. La dichiarazione deve essere presentata all'ufficio tributi il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta; in tal caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
7. L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste da leggi e regolamenti, compreso il presente.

Art. 17

Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, D.Lgs. 507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune **con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo**. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. Il modello di versamento in c.c.p. deve essere quello approvato con apposito decreto interministeriale del Ministero delle finanze di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a **euro 1.549,37**.

5. L'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta del Comune.
6. **La riscossione coattiva dell'imposta si effettua a mezzo ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 602/1973 o in alternativa a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639/1910. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.**

Art. 18

Rimborsi

1. **Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.**

Art. 19

Casi di omessa dichiarazione

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione per le forme pubblicitarie previste dal D.Lgs. 507/93 ai seguenti articoli:
 - art. 12 (effettuata mediante insegne, cartelli, targhe, stendardi, ecc.);
 - art. 13 (effettuate con veicoli);
 - art. 14, commi 1,2 e 3 (effettuate per conto altrui con insegna, pannelli, o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente , lampeggiante o similare;la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione per le forme pubblicitarie previste dal D.Lgs. 507/93 ai seguenti articoli:
 - art. 14, comma 4 (realizzate in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti);

- art. 15, comma 1 effettuate con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze;
- comma 2 effettuate da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini;
- comma 3 effettuate con palloni frenati e simili;
- comma 4 effettuate mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- comma 5 effettuate a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 20

Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. **Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.**
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle **sanzioni** dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento, in modo da poter beneficiare della riduzione della **sanzione ai sensi e nei casi previsti dalle vigenti norme di legge**; devono anche essere indicati il termine e l'organo cui presentare l'eventuale ricorso.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal legale rappresentante del concessionario o da persona da questi delegata a mezzo di procura.

Art. 21

Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Nel caso di mezzi bifacciali, la maggiorazione dovrà essere applicata procedendo al calcolo separato delle due facce (art. 15, comma 8 del presente regolamento).

Art. 22

Pubblicità effettuata con veicoli

- 1 L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
- 2 La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale a tutti gli effetti, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche o simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 507/93; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4 del citato D.Lgs. 507/93.
4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico, l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario ha la residenza anagrafica o la sede.
5. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove

ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

6. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore al mezzo metro quadrato.
7. All'ufficio Polizia Municipale spetta il compito di verificare che gli automezzi pubblicizzati circolanti nell'ambito del territorio comunale siano in regola con il pagamento dell'imposta sulla pubblicità; la procedura di verifica si attua nel corso dei normali controlli stradali o anche per specifico caso, mediante richiesta delle bollette di pagamento o tagliando di c/c postale attestante l'avvenuto versamento nell'anno di riferimento; su tale bolletta o tagliando dovrà risultare l'esatto numero di targa del veicolo pubblicizzato nonché data ed importo del versamento.
8. In caso di mancata esibizione del documento liberatorio l'Ufficio di Polizia Municipale provvederà a redigere apposito verbale di constatazione che verrà inviato in copia all'ufficio tributi ai fini della relativa iscrizione a ruolo; sul predetto verbale dovranno risultare i seguenti dati:
 - luogo, ora e data del rilevamento;
 - n° di targa del veicolo e portata risultante dal libretto di circolazione;
 - dati anagrafici e residenza del proprietario dell'automezzo, risultanti dal libretto di circolazione;
 - dati anagrafici e residenza del conducente se persona diversa dal proprietario.

Nel caso il veicolo disponga di rimorchio, anch'esso pubblicizzato, dovranno essere riportati anche i dati del rimorchio.

9. La procedura di cui al comma 6 deve essere posta in atto anche nel caso di effettuazione di pubblicità sonora.
10. Ai fini della identificazione dei proprietari di veicoli per i quali non si sia potuto effettuare al momento il controllo, l'ufficio Polizia Municipale si avvale dell'apposito servizio visure P.R.A. accessibile tramite videotel.

Art. 23

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine o simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico per mezzo di diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista.
6. Per la pubblicità di cui al presente articolo, non si applica la maggiorazione di cui all'art. 15, comma 11 del presente regolamento (pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata).

Art. 24

Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 507/93. Non sono applicabili al caso di cui al presente comma le maggiorazioni per grande formato previste dall'art. 12 del D. Lgs. 507/93.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante, scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura prevista dall'art. 15 comma 2 del D. Lgs. 507/93.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione,

indipendentemente dalla, misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Per ciascun punto di pubblicità si intende ogni fonte di diffusione di pubblicità fonica ai sensi dell'art. 13, comma 1 del presente regolamento.

6. Per la pubblicità effettuata mediante l'esposizione di locandine, calendari, volantini e distributori di depliant all'interno di pubblici esercizi, negozi, studi professionali, banche e comunque ogni altro luogo che possa definirsi "aperto al pubblico", il titolare del locale dovrà accertarsi, prima di autorizzare l'esposizione, che sul materiale pubblicitario sia apposto il timbro (con la data di scadenza) del servizio pubbliche affissioni comprovante l'avvenuto assolvimento del tributo. Si tenga però conto che, se trattasi di materiale pubblicitario riferito all'attività esercitata nei locali stessi vige l'esenzione prevista dall'art. 17/a del D. Lgs. 507/93.
7. In caso di accertamento di mezzi pubblicitari senza il prescritto timbro, il titolare o il responsabile del locale all'interno del quale risultano apposti i mezzi, è solidalmente tenuto al pagamento del tributo e delle relative sanzioni ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 507/93.
8. Estratto del presente articolo del regolamento verrà prodotto in copia non appena esecutivo, alle locali Associazioni Commercianti nonché a tutte le altre associazioni di categoria interessate, affinché le stesse provvedano ad informare i propri associati del disposto di cui sopra.

Art. 25

Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità, avente le caratteristiche di assoggettabilità all'imposta di cui all'art. 5 del D. Lgs. 507/93, effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità, avente le caratteristiche di assoggettabilità all'imposta di cui all'art. 5 del D. Lgs. 507/93, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 26

Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alla modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei, delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 d.lgs. 507/1993;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Con riferimento alla risoluzione Ministero delle Finanze n. 3/2005/90 del 26/3/1991 i cartelli di cantiere relativi ad opere private non dovranno superare il limite di mezzo metro quadrato; quelli relativi ad opere pubbliche non dovranno superare i mq. 2; è ammessa deroga a tale disposizione quando le dimensioni del cartello di cantiere siano obbligatorie, ed espressamente indicate, in base a specifica legge o regolamento.

Art. 27

Esclusioni dall'imposta

1. Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 507/93 e dell'art. 13 del presente regolamento che disciplinano il presupposto d'imposta, sono escluse dall'imposta tutte le forme di comunicazione prive di contenuto pubblicitario (quali ad esempio le forme di comunicazione ideologica) o comunque non ricollegabili ad alcun interesse economico.

Art. 28

Limitazioni e divieti in materia di pubblicità

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità;
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse, trovano applicazione:
 - a) l'art. 23 del codice della strada (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285)
 - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) l'art. 32, comma 2 del codice della strada (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285)
 - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16/02/1992, n. 495.

Art. 29

Limitazioni della pubblicità fonica

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 507/93, per "ciascun punto di pubblicità" si intende ogni fonte di diffusione di pubblicità fonica.

2. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile in modo da esser percepibile dalle vie o altro luogo pubblico o aperto al pubblico, è vietata dalle ore 21,00 alle ore 7,00.
3. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di case di cura o di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.
4. In ogni caso l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 65 decibel.
5. E' fatto obbligo a chi effettua pubblicità fonica di versare preventivamente la relativa imposta sulla pubblicità nonché conservare - sul veicolo o presso la sede fissa - la relativa bolletta (o tagliando di c/c postale) per tutto il periodo di effettuazione della pubblicità, al fine dei controlli degli agenti incaricati.
6. L'autorizzazione per l'effettuazione della pubblicità fonica è accordata secondo le modalità previste all'art. 10, comma 6 del presente regolamento.

Art. 30

Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e alle piazze pubbliche

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni o divieti:
 - a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
 - b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - c) è consentita mediante consegna diretta alle persone.
2. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni, la pubblicità a mezzo di aeromobili, oltre che autorizzata, dovrà essere disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

Capo IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 31

Istituzione del servizio

1. E' istituito, su tutto il territorio comunale verso corrispettivo del relativo diritto, il servizio delle pubbliche affissioni così come disposto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 507/93.

Art. 32

Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3 del D.Lgs. 507/93, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 33

Soggetto passivo

1. È soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Art. 34

Misura del diritto sulle pubbliche affissioni

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 X 100 secondo la tariffa approvata ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 507/93.
2. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto indicato dall'art.19, comma 2 del D.Lgs. 507/93, è maggiorato del 50%.
3. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

Art. 35

Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, mediante c.c.p. intestato al Comune o al concessionario, così come previsto dall'art. 17 del presente regolamento.
2. È consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Il pagamento diretto può essere effettuato in contanti presso gli uffici del Comune o del concessionario contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Il pagamento diretto mediante titolo di credito bancario o postale a copertura garantita (assegno circolare o vaglia postale) è consentito a rischio del debitore, intendendosi eseguito il pagamento al momento dell'acquisizione del denaro da parte del Comune o del concessionario.
3. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 35 bis

Disciplina per le affissioni funebri

- 1) **Considerata la particolare natura dell'affissione di necrologi e ringraziamenti funebri, al fine di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze delle imprese di pompe funebri, i privati cittadini e le esigenze organizzative dell'ente si dà la possibilità alle agenzie di onoranze funebri di affiggere direttamente con proprio personale gli annunci medesimi.**
- 2) **Il presente articolo stabilisce le procedure per l'affissione degli annunci funebri e dei corrispondenti annunci di ringraziamento e degli annunci relativi ad anniversari e ricorrenze di eventi luttuosi effettuate direttamente da imprese di pompe funebri.**
- 3) **L'affissione degli annunci mortuari effettuata direttamente dall'impresa di pompe funebri deve rispettare le seguenti disposizioni:**
 - a) **l'affissione di manifesti funebri e degli annunci di ringraziamento relativi ad anniversari/ricorrenze di eventi luttuosi può avvenire esclusivamente sugli impianti adibiti alle affissioni presenti sul territorio comunale a ciò adibiti. Non è consentita l'affissione su muri, pali della luce ed altri supporti non a tal fine previsti;**
 - b) **nell'esecuzione dell'affissione non devono essere coperti manifesti il cui periodo di esposizione è ancora valido. Le epigrafi devono rimanere affisse almeno fino al terzo giorno dopo il funerale; gli annunci di ringraziamento devono rimanere esposti almeno 5 giorni dall'affissione;**
 - c) **Le persone fisiche incaricate dovranno procedere alle affissioni funebri con cura ed ordine garantendo allo scopo la pulizia dello spazio**

circostante l'impianto e senza creare danno ad altri manifesti già affissi;

- d) Gli annunci di ringraziamento devono essere affissi contestualmente alla defissione del corrispondente annuncio funebre e sul medesimo spazio;**
- 4) In caso di violazione del precedente comma è applicata alla ditta, gruppo a cui è riferibile l'annuncio/affissione la sanzione amministrativa di Euro 250,00 per ogni singolo foglio di annuncio funebre;**
- 5) Il potere di controllo e di contestazione delle violazioni alle disposizioni del precedente comma 3 è attribuito alla Polizia Municipale dell'Unione Terre d'Argine, agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale incaricati per legge, per funzione o delega ai predetti controlli;**
- 6) Entro il termine di ciascun mese per le affissioni effettuate direttamente dalle imprese di pompe funebri dovrà essere inviata al Gestore del Servizio di Pubbliche Affissioni la lista delle esposizioni effettuate per provvedere al relativo pagamento del diritto sulle affissioni; in mancanza il soggetto che ha effettuato direttamente l'affissione risulterà soggetto alle sanzioni previste dal d.lgs. 473/1997 art. 12 comma 1 lettera a).**

Art. 36

Riduzioni del diritto

- 1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 37;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
- 2. Per l'applicazione dell'agevolazione di cui al punto 1.b è necessario che il soggetto interessato depositi preliminarmente presso l'ufficio pubbliche affissioni copia autentica dello statuto dalla quale risulti testualmente la mancanza di fine di lucro.
- 3. Per l'applicazione dell'agevolazione di cui al punto 1.c è necessario che il soggetto interessato depositi presso l'ufficio pubbliche affissioni copia autentica della

deliberazione dell'ente pubblico territoriale, riportante espressamente la concessione del patrocinio alla manifestazione pubblicizzata.

4. Si considerano esenti anche i manifesti che, pur riportando l'indicazione di soggetti privati perché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e sempreché l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.

Art. 37

Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune di Soliera, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati; per l'applicazione della presente agevolazione deve essere prodotta idonea documentazione.

Art. 38

Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni le quali debbono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente, mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di **Euro 25,82** per ciascuna commissione; in caso di gestione in concessione tale maggiorazione viene attribuita in toto o in parte al concessionario, con l'obbligo di preveder quanto sopra nel capitolato d'oneri.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Nessuna affissione può aver luogo prima del pagamento dei diritti dovuti; la violazione della presente norma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 43 e 44.
11. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 39

Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione dal medesimo.
2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge, sia penali che civili che fiscali vigenti in materia.
3. Un esemplare del manifesto o locandina potrà essere trattenuto dall'ufficio affissioni per la conservazione negli archivi; detta copia non potrà essere restituita neppure in caso di revoca della richiesta di affissione.

Art. 40

Annullamento della commissione

1. In caso di annullamento della commissione, affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato, è necessario il rispetto dei seguenti termini:
 - a) nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 38 la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al Concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa;
 - b) l'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente art.38 dovrà pervenire all'ufficio comunale o, al concessionario almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.
2. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente per quindici giorni da quello in cui è stato effettuato il rimborso delle somme che gli competono.

CapoV: GESTIONE CONTABILE, CONTENZIOSO E SANZIONI

Art. 41

Gestione contabile delle somme riscosse

1. La gestione contabile delle somme riscosse a titolo di imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è effettuata secondo le disposizioni stabilite con apposito Decreto del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 35, comma 4 e dell'art. 52 del D Lgs. 507/93.

Art. 42

Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso il ricorso:
 - a) alla Direzione Regionale delle Entrate, sezione staccata della provincia di Modena, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale.
 - b) alla Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D. Lgs. 31/12/92, n. 546.

Art. 43

Sanzioni tributarie ed interessi

1. **Le sanzioni tributarie e gli interessi sono applicati nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla Legge e dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.**

Art. 44

Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti il Comune applica la sanzione da **Euro 103,29 a Euro 1.032,91** con notificazione agli interessati, **nei termini di legge**, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dalla applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, ovvero la rimozione dei manifesti abusivamente affissi fuori dagli spazi specificatamente previsti dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti, diffidando chi ha commesso l'abuso.

La copertura o la rimozione hanno lo scopo di privare il mezzo di efficacia pubblicitaria. Seguirà successivamente la notifica di apposito avviso secondo le modalità previste **dalla Legge e dal presente Regolamento.**

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale,

nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 45

Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 47 del presente regolamento, quale l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 24 D.Lgs. 507/1993 e la rimozione a cura del Comune e a carico dell'intestatario dell'autorizzazione.

Art. 46

Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità da leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate dal successivo articolo del presente regolamento.

Art. 47

Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro i termini prescritti.
6. E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 507/93.

Art. 48

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.